

STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“CAVALIERI SA SARTIGLIA”

L'Associazione sportiva dilettantistica “Cavalieri Sa Sartiglia”, con sede in Oristano - casella postale n. 10/B, verbalmente costituita con atto notarile in data 28.04.1980, repertorio n. 85430, fascicolo n. 23029, del Notaio Carlo Passino, è retta dal seguente Statuto che modifica e sostituisce il precedente, composto di n. 24 articoli.

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
ART. 1

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Cavalieri Sa Sartiglia”, con sede in Oristano - Casella Postale n. 10/B.

ART. 2

L'Associazione non persegue scopi di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non. Essa ha per oggetto esclusivo la partecipazione ad attività sportive dilettantistiche nel mondo dell'ippica in genere, e delle manifestazioni ad esso connesse, nonché del turismo e della promozione sociale, culturale ed assistenziale del mondo equestre; nel rispetto delle norme e delle direttive imposte dalla legge, dal C.O.N.I. e a tutte le disposizioni statutarie dell'ENGEA (Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.), a cui è affiliata.

L'Associazione ha come obiettivo principale di concorrere all'organizzazione della “Sartiglia”, manifestazione equestre oristanese, in rappresentanza della componente cavalieri. L'Associazione, inoltre, potrà svolgere qualsiasi altra attività organizzativa o promozionale sempre legata al Carnevale Oristanese, nonché qualunque altra manifestazione ippica come corse di cavalli paesane, fiere del bestiame e qualsiasi altra opera che serva alla promozione e alla valorizzazione del cavallo e dei cavalieri della Sartiglia di Oristano. Nella sua attività potrà produrre e commercializzare prodotti discografici, video ed altri elementi di ogni genere.

ART. 3

Le finalità dell'Associazione sono: la proposta e la tutela costante dei cavalieri della Sartiglia di Oristano, quale ricchezza e patrimonio unico per la città, da valorizzare e promuovere. Si ripropone, inoltre, di adoperarsi affinché nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la conoscenza ed un primo approccio al mondo del cavallo e della tradizione della “Sartiglia”. La società potrà svolgere tutte le attività necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà a titolo meramente esemplificativo organizzare spettacoli, rappresentazioni, incontri, seminari di studi, anche in collaborazione con i vari enti di promozione culturale, con enti pubblici ed enti similari, anche internazionali; a favore dei propri associati. Potrà altresì reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo

svolgimento dell'attività istituzionale.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI. ART. 4

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili e immobili che la Società possiede e da quanto potrà possedere in avvenire.

ART. 5

Le entrate sono costituite da:

1. quote associative dei soci;
2. contributi annuali dei soci;
3. eventuali contributi di enti pubblici o privati, donazioni, lasciti o contributi di qualsiasi altro genere;
4. eventuali introiti da partecipazione a manifestazioni equestri o altro;
5. risorse finanziarie reperite attraverso conclusione con terzi di contratti di natura commerciale.

Il consiglio direttivo stabilisce in Euro 100,00 (cento/00) la quota associativa d'iscrizione e in Euro 50,00 (cinquanta/00) la quota associativa annuale.

ART. 6

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo ed entro quattro mesi il bilancio preventivo del successivo esercizio. Il rendiconto dell'esercizio dovrà essere approvato entro il 30 giugno successivo.

Sussiste il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitali, durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità sociali o di attività direttamente connesse a quest'ultime.

Si potrà in ogni caso riconoscere un rimborso spese forfetario e/o piè di lista, qualora uno o più soci partecipino a manifestazioni in rappresentanza dell'Associazione.


SOCI ART. 7

Il numero dei soci è illimitato. Soci dell'associazione possono essere tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che condividano le finalità ed i principi ispiratori della stessa. L'adesione all'associazione è libera, non esiste alcuna limitazione alla partecipazione alla vita associativa, ed è esclusa la temporaneità della vita associativa.

Gli interessati dovranno avere la maggior età e la residenza da almeno cinque anni nel Comune di Oristano e far domanda di ammissione scritta e controfirmata da due soci presentatori che garantiscano sui requisiti del presentato. La domanda dovrà contenere oltre ai dati anagrafici, la dichiarazione relativa alla residenza e la professione.

ART. 8

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente statuto, l'eventuale



regolamento interno, e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve altresì impegnarsi a versare la quota associativa e la quota annuale eventualmente deliberata. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili. Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo

Tutti i soci ordinari, sino al compimento del 60° anno di età, esercitano il diritto di voto senza limitazioni

ART. 9

Le categorie dei soci sono le seguenti:

1. Soci fondatori, coloro che intervengono nella fase costitutiva dando vita alla società.
La qualifica di socio fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli dei soci effettivi.
2. Soci ordinari, coloro che versano la quota associativa e la quota annuale stabilita dallo statuto ed hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della società.
3. Soci onorari, coloro ai quali, per meriti, il Consiglio Direttivo ha deliberato di attribuire tale qualifica
4. Soci sostenitori, coloro che avranno versato una quota pari al doppio della quota prevista per i soci ordinari

I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dalla società ed a frequentare i locali e gli impianti di proprietà o in uso alla società stessa

ART 10

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, dopo il mancato pagamento della tessera sociale, senza giustificato motivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci, nei confronti di chi in qualche modo danneggia moralmente e materialmente l'Associazione.

I soci radiati per morosità possono, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione, perdono comunque i diritti di anzianità maturati. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART 11

Sono "partecipanti" - non soci - coloro che prestano gratuitamente la propria opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali e che sono ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi dell'Associazione

ORGANIZZAZIONE

ART. 12

Gli organi della Società sono:

- Assemblea generale dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Revisori;
- ~~Presidente~~

ART. 13

L'Assemblea generale dei soci è costituita dai soci iscritti nel Libro dei Soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Essa è sovrana e si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Consiglio Direttivo per deliberare;

- in via ordinaria su :

- sulla relazione annuale programmatica del Presidente;
- sul bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
- sull'elezione del presidente dell'associazione e degli organi direttivi ed amministrativi;
- sull'ammontare della quota associativa e della quota annuale;
- sulla nomina e sulle proposte di scioglimento del Consiglio Direttivo;
- sull'approvazione degli stanziamenti per le iniziative previste all'art. 6 del presente statuto.

- in via straordinaria su:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- o sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea generale dei soci viene convocata sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la metà più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria potrà esser convocata dal Consiglio Direttivo per la trattazione degli argomenti sanciti dalla legge, come modifica dello statuto sociale o scioglimento dell'Associazione, oppure quando ne sia fatta domanda per iscritto da almeno un quinto dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, dovranno essere convocate mediante avviso, con indicato l'ordine del giorno, da inviare al domicilio di ciascun socio a mezzo servizio postale, o corriere o a mezzo della stampa, e mediante affissione all'interno dei locali dell'Associazione. Tale comunicazione dovrà esser fatta almeno 10 giorni prima dell'assemblea stessa. Nell'avviso dovranno essere indicati data e orari di prima e seconda convocazione.

ART. 14


Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale d'associazione, per i quali sussiste il principio di voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, Codice Civile.

ART. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza, dal vice-presidente, ed in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario, ed è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 Codice Civile.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea generale dei soci. Si compone di n. 7 membri e più precisamente, del Presidente, che è anche il Presidente della Società; del Vice-Presidente, di un Segretario e di un Cassiere nominati in seno allo stesso Consiglio, nonchè altri tre consiglieri ordinari. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni. Nell'ipotesi di dimissioni o di



decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea. E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci per la gestione della società. Esso si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente ogni qual volta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri

Il Consiglio deve:

- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea
- programmare e deliberare su questioni connesse all'attività sociale, amministrativa della società e su quanto stabilito dallo statuto.

E' normalmente convocato dal presidente con un preavviso di almeno tre giorni e nell'avviso di convocazione dovrà comparire l'ordine del giorno

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il consiglio è presieduto dal Presidente, e in mancanza dal Vice-Presidente. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 18

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il presidente è coadiuvato dal cassiere

Le funzioni di presidente, in caso di sua assenza sono svolte dal vice - presidente.

Nei casi di urgenza, il Presidente provvede coi poteri del Consiglio Direttivo ad eventuali pagamenti che verranno poi ratificati con deliberazione del Consiglio stesso, nella prima riunione che dovrà avvenire non più tardi di 10 giorni dall'evento.

ART. 19

Il collegio dei Revisori si compone di n. 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea che potranno essere anche non soci. Il Collegio controlla l'Amministrazione dell'Associazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e i propri membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili

La carica di Revisore è totalmente gratuita.

DURATA E SCIoglIMENTO

ART. 20

La durata dell'associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l'approvazione di almeno 4/5 dei Soci, e comunque, secondo le norme del Codice Civile

Il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

CONTROVERSIE

ART. 21

E' fatto divieto ai soci e non di utilizzare il nome dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Cavalieri Sa Sartiglia", e di compiere o promuovere attività concorrenziali agli scopi e alle finalità sociali della stessa.

ART. 22

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e la Società o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 23


Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e i regolamenti vigenti; e le disposizione in materia dettate dal Codice Civile.

ART. 24

Il presente Statuto è stato redatto ai sensi del D Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, approvato e sottoscritto presso la sede sociale in data 7 gennaio 2006

Associazione "Sa Sartiglia"

Il presidente



ASSOCIAZIONE "SA SARTIGLIA"

REG. 17 APR 2006 78 3
168,00 (cento sessantotto euro)



ASSOCIAZIONE "SA SARTIGLIA"

(Reg. Cooperat. 2001/2003)

